

**COMUNE DI MOLITERNO**  
**Provincia di Potenza**

**ORGANO DI REVISIONE**

<b>Verbale n. 10</b> <b>Data 06/07/2022</b>	<b>OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024. PARZIALE MODIFICA.</b>
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventidue , il giorno 05 del mese di luglio, all'organo di revisione economico-finanziaria è stato chiesto di esprimere parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "*Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, parziale modifica*" ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

\*\*\*\*\*

**PREMESSO CHE**

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- questa Amministrazione con propria precedente deliberazione n. 40 del 28/03/2022 esecutiva ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale, le cui risultanze sono richiamate nella proposta di delibera di giunta;
- questa stessa Amministrazione accerta la necessità emersa di approntare delle integrazioni al piano di fabbisogno programmato, in quanto a quest'Ente è stato assegnato un tecnico specializzato dall'Agenzia di Coesione. Con la detta unità verrà instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi e tempo pieno in deroga ai vincoli assunzionali;
- il responsabile del servizio finanziario dell'Ente riceve e condivide con l'organo di revisione la seguente documentazione:
  - Allegato A (aggiornamento piano triennale di fabbisogno)
  - Allegato B (organigramma personale)
  - Allegato C (dotazione personale)
  - Proposta di deliberazione di Giunta

*Richiamati in particolare:*

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", il quale, con decorrenza

20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

l'art. 5 rubricato "percentuali massime di personale in servizio" statuisce che in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, i comuni che si collocano al disotto del valore soglia di cui al comma1, possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 ,in misura non superiore al valore percentuale che varia a seconda della classe demografica dei comuni, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione del valore soglia di cui all'art. 4 comma1;

dalla lettura della norma si evince che per i Comuni virtuosi, la legge non consente di effettuare assunzioni a tempo indeterminato sino al punto di raggiungere immediatamente la soglia media stabilita dall'art. 4 del Decreto, ma di poterlo fare solo gradualmente; per i comuni nella fascia di popolazione tra 3000 – 4999 la percentuale massima di incremento è pari al 24% per l'anno 2021, ed aumenta sino al 2024.

### **PRESO ATTO E RILEVATO**

l'art.6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., stabilisce che in sede di definizione del piano triennale di fabbisogno del personale ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati;

Preso atto che la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022 – 2024 e il relativo piano occupazionale, prevedendo un programma di graduale potenziamento sia in termini di ore sia in termini di posizioni;

che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici e prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

che ai sensi del DPCM, il Comune di Moliterno si colloca nella fascia demografica 3000-4999 e, pertanto, la percentuale da applicare al calcolo del "valore soglia" è pari al 27,20%;

che il Comune di Moliterno secondo quanto risulta da quanto accertato dall'Ufficio Finanziario ( determina n. 389 del 05/07/2022) si colloca al di sotto del detto valore soglia avendo un rapporto tra spesa del personale e spese correnti secondo le definizioni dell'art.2 del DPCM 17 marzo 2020, pari al 18,89%.

*Che è stato* rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

che dal 2021 le assunzioni coperte da finanziamenti specifici non entreranno nel rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate così come statuito dall'art. 57, comma 3 septies, del D.Lgs 104/2021, convertito in legge 126/2020, ha introdotto, una parziale eccezione all'obbligo di computare, per il rapporto spesa/entrate imposto dall'articolo 33, comma 2, del D.Lgs 34/2019, integralmente tutta la spesa di personale e tutte le entrate correnti, come definite dall'articolo 2 del D.M. 17.03.2020.

che il testo dell'art. 57, comma 3 septies, del D.L.104/2020, convertito in legge 126/2020, è il seguente: “ a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui commi 1, 1 bis e 2 dell'art.33 del decreto –legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore di soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente

che le nuove assunzioni mediante i contratti di somministrazione risulteranno essere coperte da finanziamenti specifici (Fondi RIPOV) e quindi finanziate da risorse provenienti da altri soggetti.

Dato atto che questo Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2021 (ultimo rendiconto approvato) avendo un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e che, dunque, non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità tecnica nonché la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio competente in materia;

Del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti, degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente in materia;

## **CONSIDERATO**

che la stessa Dotazione Organica allegata alla proposta di deliberazione si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni del personale ;

Considerato quindi che in base alla normativa sopra richiamata l'incidenza spesa del personale/entrate correnti è determinata secondo quanto riportato nella tabella di seguito descritta:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DECRETO 17 MARZO 2020CAPACITA' ASSUNZIONALE

COMUNE DI	MOLITERNO	
ANNO	2022	
POPOLAZIONE (abitanti)	3.670	
CLASSE	D	
VALORE SOGLIA	27,20%	
SPESA PERSONALE	672.804,00 €	
MEDIA ENTRATE CORRENTI	3.562.257,67 €	
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	18,89%	
CAPACITA' ASSUNZIONALE	296.130,09 €	
% MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)	26,00%	
MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)	174.929,04 €	
Resti assunzionali	- €	
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE	174.929,04 €	
RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025	NO	

I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le "facoltà" assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento

Considerato di dover programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 tenendo conto:

- del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, come meglio descritti nel DUP e nel Piano Performance;
- dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- delle capacità assunzionali per il personale a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto del 17 marzo 2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

### **ACCERTA**

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2022 – 2024 *rispetta* i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

### **ESPRIME**

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020,

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione del piano del fabbisogno del personale in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

L'organo di revisione economico-finanziaria

